



I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO AVVISA

IL PAGAMENTO DELL'I.M.U. 2020

VA ESEGUITO IN DUE RATE

LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2020¹

LA SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020

Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2020

Per l'anno 2020 l'I.M.U. è applicata in questo comune con le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9: € 200,00.	0,60%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	0,10%
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad eccezione della categoria D/10²:	0,94%
FABBRICATI DIVERSI da quelli di cui ai punti precedenti³:	0,94%
TERRENI AGRICOLI⁴:	0,84%
AREE FABBRICABILI:	0,94%

Note

- (1) L'articolo 177 del D.L. 34/2020 "Decreto rilancio" ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'I.M.U. 2020 per gli immobili degli Stabilimenti Termali, per quelli rientranti nella Categoria catastale D/2 e per gli immobili degli Agriturismo, degli Affittacamere per brevi soggiorni, dei Bed & Breakfast ed altre tipologie, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.** Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi.
- (2) **Per gli immobili della categoria catastale gruppo D (esclusi D/10)**, il versamento dell'imposta deve essere suddiviso fra l'aliquota base di legge dello 0,76%, destinata allo Stato, e l'incremento di aliquota, destinato invece al Comune.
- (3) **Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono inoltre equiparate per legge all'abitazione principale altre fattispecie di unità immobiliari. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- (4) **Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.**

Il pagamento del tributo si effettua con il modello F24 in posta, banca, altri esercizi convenzionati o per via telematica (obbligatoria per i titolari di partita IVA).

N.B.: Il codice Ente da indicare sul modello è "B573". Il versamento non è dovuto quando l'importo annuale non supera € 12,00.